



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE.**

Repertorio n. 6/UV del 20/01/2011

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 gennaio 2011

**VISTA** la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE;

**VISTA** la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 22 dicembre 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - con nota prot. 9382 del 28 dicembre 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 63 del 5 gennaio 2011;

RR





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'art. 2, comma 3 e l'art. 9, comma 3;

**VISTO** il documento interregionale recante osservazioni e proposte emendative del Coordinamento tecnico ambiente ed energia della Regione Piemonte diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 213 del 14 gennaio 2011;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2011 sono state discusse tali proposte emendative fra i rappresentanti dei Ministeri interessati e i rappresentanti delle Regioni, che hanno espresso un parere tecnico favorevole sullo schema di decreto a condizione dell'accoglimento delle stesse proposte emendative;

**VISTO** il successivo documento del Coordinamento tecnico ambiente ed energia della Regione Piemonte recante proposte emendative aggiornate, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 290 del 19 gennaio 2011;

**VISTA** la nota prot. GAB-2011-0001622/UL del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 310, con cui si esprime una valutazione favorevole circa l'accogliibilità delle proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome presentate nel corso della richiamata riunione tecnica del 17 gennaio 2011;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento contestualmente consegnato (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- l'UNCCEM ha espresso parere favorevole;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva

*A*

RR





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*ESiniscalchi*



Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

*RFitto*

*RF*

RR

*J*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
11/07/CU10/C5

Acc. 1  
Consegnato nella  
seduta del  
20 gennaio 2011



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/30/CE DEL 23 APRILE 2009, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LE SPECIFICHE RELATIVE A BENZINA, COMBUSTIBILE DIESEL E GASOLIO NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO INTESO A CONTROLLARE E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA, MODIFICA LA DIRETTIVA 99/32/CE PER QUANTO CONCERNE LE SPECIFICHE RELATIVE AL COMBUSTIBILE UTILIZZATO DALLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA, E ABROGA LA DIRETTIVA 93/12/CEE

*Punto 10) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

**- ARTICOLATO -**

1. All'articolo 1, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 2 del d.lgs. 66/2005), sostituire la lettera c) con la seguente:  
"c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:"  
*Motivazione: correzione errore materiale*
2. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma 5 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole "ovvero di un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE"  
*Motivazione: correzione errore materiale*
3. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma 6 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole "alla metodologia stabilita ai sensi dell'art di 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "alla metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE"  
*Motivazione: correzione errore materiale*
4. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), sostituire il comma 1 del nuovo art. 7-ter con il seguente:  
"1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e **residui diversi dai** residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al comma 2."  
*Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE*
5. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nelle lettere b), c) e d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole "a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non interferiscano con gli scopi di protezione della natura delle aree" con le seguenti: "a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non **hanno interferito** con gli scopi di protezione della natura delle aree"

*Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE*

6. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nella lettera d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole "riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE"

*Motivazione: correzione errore materiale*

7. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-quater del d.lgs. 66/2005), nel comma 4 del nuovo art. 7-quater va aggiunta la lettera c) davanti all'ultimo punto dell'elenco riportato.

*Motivazione: correzione errore materiale*

8. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), al comma 1 del nuovo art. 7-quinquies aggiungere in fine la seguente lettera d):

"d) ai biocarburanti non individuati all'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b)."

*Motivazione: la disposizione chiarisce come trattare le filiere di produzione di biocarburante non presenti nelle liste dell'allegato V-bis*

9. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: [http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency\\_platform/emissions\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/emissions_en.htm);"

*Motivazione: l'elenco delle aree NUTS è stato reso disponibile sul sito della Commissione*

10. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) rifiuti e **residui diversi dai** residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca."

*Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 quinquies della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE*

11. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), sopprimere il comma 4 del nuovo art. 7-quinquies.

*Motivazione: sostituito dall'emendamento al punto 9*

12. All'articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 dell'art. 9 sostituire le parole "Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali"

*Motivazione: correzione errore materiale*

13. All'articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2005), sostituire il comma 17 dell'art. 9 con il seguente:

"17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689."

*Motivazione: individuare immediatamente l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, come già era nel d.lgs. 66/2005*

14. All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole "In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 66/2005." con le seguenti: "In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 66/2005."

*Motivazione: correzione errore materiale*

15. All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dello sviluppo economico" con le seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,"

*Motivazione: correzione errore materiale*

Roma, 20 gennaio 2011



**- ALLEGATI -**

16. Nell'Allegato V-bis si consiglia di rivedere l'impaginazione delle varie tabelle e nella parte D del medesimo, apportare le seguenti correzioni:

nella prima colonna di tutte le tabelle, sostituire le parole "Filiera di produzione dei biocarburanti" con le seguenti: "Filiera di produzione del biocarburante";

nella nota della tabella relativa ai Valori standard disaggregati per la coltivazione, sostituire le parole "in conformità del regolamento (CE) n. 1774." con le seguenti: "in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002."

eliminare il pezzo di tabella spurio rimasto alla fine dell'Allegato V-bis dopo la tabella relativa al Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

*Motivazione: correzione errori materiali*

